Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 8 gennaio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 5 DELL'8 GENNAIO 1951:

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare.

(2709-2710-2711-2721-2722)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1951, n. 1 (*Raccolta 1951*).
Richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre accertamenti sulla situazione delle scorte relative ad alcune merci e del potenziale di alcuni settori industriali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese industriali e commerciali debbono comunicare al Ministro per l'industria e il commercio i dati sulla consistenza, alla entrata in vigore del presente decreto, delle merci indicate nella allegata tabella, firmata dal Ministro predetto, e sulla capacità produttiva delle imprese stesse.

I dati relativi alle merci debbono distintamente specificare le quantità esistenti nei magazzini delle imprese o di detentori per conto dell'impresa, quelle viaggianti, e quelle già acquisite, anche se non ancora spedite.

Il Ministro per l'industria e il commercio può, con decreto, ordinare a qualunque altro possessore di comunicare al medesimo Ministero, i dati sulle consistenze delle stesse merci possedute alla data predetta per fini inerenti ad ogni altra attività prevista dall'art. 2195 del Codice civile.

Art. 2.

I dati raccolti non possono essere resi noti per alcun titolo, se non in forma complessiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Art. 3.

Chiunque detiene per fini inerenti ad attività commerciali o industriali, le merci indicate nell'allegata tabella, deve tenere un registro di carico e scarico secondo le modalità che saranno prescritte dal Ministro per l'industria e il commercio.

Il Ministro stesso può disporre la comunicazione periodica dei dati riassuntivi delle relative registrazioni.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di disporre i controlli e le ispezioni necessarie per assicurare l'osservanza del presente decreto.

Il Ministro può valersi, oltre che dei propri funzionari, e di quelli dell'Ispettorato del lavoro, di funzionari di enti da lui controllati, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza e dell'autorità di pubblica sicurezza.

Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni date in virtù del presente decreto, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad uso aziendale ed eseguirvi verifiche e ricerche.

La facoltà preveduta nel comma precedente è data anche ai funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, che siano all'uopo delegati dalla stessa. La delegazione è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

I funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, nei limiti delle loro attribuzioni, acquistano la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 5.

Chiunque omette di comunicare i dati ovvero comunica dati mendaci, o impedisce che si comunichino i dati, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la multa fino a dieci milioni di lire e nei casi più gravi anche con la reclusione fino ad un anno.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1951
Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 12. — CARLOMAGNO

Tabella delle merci alle quali si applica il presente decreto

Carbon fossile, coke e semicoke di carbon fossile.
Minerali di ferro.
Rottami, di ferro, di acciaio e di ghisa, compresi i rottami provenienti da recuperi.
Ghisa allo stato greggio, specolare, legata e di ogni altro tipo da affinazione e da fonderia.
Ferri e acciai anche legati, in masselli, in blocchi, in lingotti, in blumi, in billette, in bramme e bidoni, in barre, in profilati, laminati e trafilati di ogni tipo.
Correttivi degli acciai.
Rottami di rame anche se provenienti da recuperi.

Rame anche in lega, grezzo, in pani, barre, verghe, lamiere, lastre, tubi, fogli, nastri, in polvere.
Nichelio, anche in lega, in matte, greggio, in barre, verghe, profilati, lamiere, piastre, fogli e nastri, in rottame, in gocce.
Stagno anche in lega, greggio, in rottami, in barre e profilati, lamiere, fogli, lastre, nastri, tubi.
Bauxite.
Allumina.
Alluminio, anche in lega, grezzo, in rottame, in pani, barre, verghe, profilati, lamiere, lastre, nastri, tubi.
Minerali di piombo.
Piombo metallo anche in lega, grezzo, in rottame, in pani, barre, verghe, profilati, lamiere, lastre, nastri, tubi.
Minerali di zinco.
Zinco greggio anche in lega, matte, rottami, in pani, lingotti, placche, catodi, granelli, in polvere, barre e profilati, lamiere, nastri, lastre, tubi.
Minerali di zolfo.
Zolfo grezzo e raffinati.
Nerofumo.
Cotone greggio, lavato, sgrassato, in cascami, cardato o pettinato.
Linters di cotone.
Lane sudice, lavate, cascami, stracci, cardate o pettinate.
Canapa, grezza, pettinata, stoppe.
Fibre tessili sintetiche, in massa, in fascio, in cascami, cardate, pettinate, pure o miste.
Lattice di gomma elastica.
Gomma elastica naturale o sintetica.
Pasta per carta di stracci, di legno, di paglia.
Cellulosa per fibre tessili.
Legname da opera.
Pelli per tomaie, suole e cinghie di trasmissione.

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1950, n. **1050.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. del Rosario, in Falconara Marittima (Ancona).

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Ancona in data 1° agosto 1948, relativo alla erezione della parrocchia della B. V del Rosario, in Falconara Marittima (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1950, n. **1051.**

Erezione in ente morale dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma.

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, l'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1950, n. **1052.**

Soppressione delle fabbricerie di 53 chiese parrocchiali in provincia di Cremona.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono soppresse le fabbricerie di 53 chiese parrocchiali in provincia di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì **15** *dicembre* **1950**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 1950, n. **1053.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia degli Angeli Custodi, in Trani (Bari).

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trani, in Nazareth e Barletta in data 2 febbraio 1949, integrato con dichiarazione 1° maggio 1949, relativo alla erezione della parrocchia degli Angeli Custodi, in Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì **20** *dicembre* **1950**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 novembre 1950, n. **1054.**

Soppressione del Consolato di 2ª categoria in Lourenço Marques e determinazione della circoscrizione consolare del Consolato di 1ª categoria in Nairobi.

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il Consolato di 2ª categoria in Lourenço Marques e viene stabilita la circoscrizione consolare del Consolato di 1ª categoria in Nairobi.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì **29** *dicembre* **1950**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1950.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, e nomina di una Commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1947, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1949, con il quale il senatore dott. Francesco Marchini Camia è stato nominato presidente del suddetto Consiglio di amministrazione, in sostituzione del prof. Domenico Marotta dimissionario;

Considerata la necessità di sciogliere il Consiglio di amministrazione medesimo, a seguito dei contrasti di

vedute manifestatisi tra i suoi componenti in merito all'attività della Stazione, con grave pregiudizio del regolare funzionamento della stessa;

Considerata la necessità di assicurare il normale funzionamento degli organi amministrativi della Stazione;

Sentito il Comitato per le Stazioni sperimentali per l'industria di cui all'art. 1 del regio decreto 19 novembre 1931, n. 1488;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, costituito con decreto Ministeriale 27 agosto 1947, è sciolto.

L'amministrazione della Stazione sperimentale anzidetta è affidata per il periodo di un anno ad una Commissione straordinaria composta dei signori:

Senatore dott. Francesco Marchini Camia; professore Adolfo Ferrari; ing. Nicola Cantù.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1950

EINAUDI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1950
Registro Industria e commercio n. 7, foglio n. 265

(3)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1950.
Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 12 ottobre 1950;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi contrassegnati:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Corteccia di pino, anche macinata	Per la estrazione del tannino (concessione decorrente dal 27 ottobre 1950)	kg. 100	1 anno
2. Parti di ricambio per aerei	Per essere revisionate e riparate	kg. 50	6 mesi
3. Alluminio e sue leghe in lingotti, pani, placche, fili, nastri, barre e tubi	Per la fabbricazione di leghe di alluminio e per la fabbricazione di semilavorati, autoveicoli, parti staccate di autoveicoli e lavori di ogni genere (concessione decorrente dal 1° gennaio 1951)	kg. 500	1 anno
4. Alluminio e sue leghe in rottami	Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe (concessione decorrente dal 1° gennaio 1951)	kg. 500	1 anno
5. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/10 di diametro circa.	Per la produzione di pneumatici	kg. 500	1 anno
6. a) Cellulosa	Per la fabbricazione di fibre artificiali e relativi manufatti (concessione decorrente dal 29 ottobre 1950)	kg. 100	6 mesi
b) Linters di cotone greggi o candeggiati e linters idrofili, anche foggiati in cartoni	Per la fabbricazione di fibre artificiali al cuprammonio, alla viscosa, all'acetato, e relativi manufatti (concessione decorrente dal 29 ottobre 1950)	kg. 100	6 mesi
7. a) Lana naturale sudicia o lavata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello ed ogni altro pelo animale classificabile come lana	Per essere sottoposti a qualsiasi lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, ed in confezioni d'ogni specie (concessione decorrente dal 29 ottobre 1950)	kg. 100	6 mesi
b) Stracci di lana, di cotone e misti	Per essere sottoposti a sfilacciatura ed a qualsiasi ulteriore lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, ed in confezioni di ogni specie (concessione decorrente dal 29 ottobre 1950)	kg. 100	6 mesi

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
8. Miele greggio	Per essere raffinato e confezionato in recipienti, o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni (concessione decorrente dal 1° gennaio 1951)	kg. 100	6 mesi
9. Linters di cotone	Per la fabbricazione della celluloide e di manufatti diversi di celluloide (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da unghie, occhiali, ecc.) (concessione decorrente dal 1° gennaio 1951)	kg. 500	6 mesi
10. Gomma elastica greggia e sintetica, lattice di gomma naturale e sintetica, guttaperga greggia	Per la fabbricazione di oggetti diversi (concessione decorrente dal 3 dicembre 1950)	kg. 100	1 anno
11. Cascami di seta	Per essere macerati, pettinati e filati (concessione decorrente dal 1° gennaio 1951).	kg. 100	6 mesi
12. Rottami di ferro e di acciaio	Per essere trasformati in lingotti e semilavorati (blooms, bidoni e billettes) e in getti di acciaio ottenuti direttamente dalla prima fusione dei rottami ferrosi (concessione decorrente dal 5 ottobre 1950)	kg. 1000	1 anno
13. Ferro leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo ed al titanio	Per la fabbricazione di acciai speciali laminati, profilati ed in getti	kg. 100	1 anno
14. Filati di cotone misuranti più di 20.000 mtl. per $\frac{1}{2}$ kg.	Per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo « popeline » finissimo (concessione decorrente dal 21 ottobre 1950.	kg. 50	1 anno
15. Fili di ferro, di acciaio, di rame, di bronzo e di ottone, greggi, lucidi, stagnati o zincati	Per la fabbricazione di tele metalliche di ogni genere (concessione decorrente dal 27 dicembre 1950)	kg. 100	1 anno
16. Libri anche in fogli sciolti	Per essere rilegati	kg. 100	6 mesi
17. Ferro e acciaio speciali in lingotti, blooms, bidoni e billettes	Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc	kg. 500	1 anno
18. Ghisa da affinazione	Per la fabbricazione di getti di ghisa e di acciaio	kg. 1000	1 anno
19. Pelli di ogni specie gregge o conciate e tinte	Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 1° gennaio 1951)	kg. 25	6 mesi
20. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah	Per essere addoppiate e torte (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine) e/o per essere confezionate in bobine e simili (concessione decorrente dal 18 dicembre 1950)	kg. 100	6 mesi
21. Tessuti di seta, di fibre artificiali e di cascami di rayon (sniafiocco) o misti con seta, con fibre artificiali e con cascami di rayon (sniafiocco) in misura non inferiore al 12%	Per essere candeggiati, stampati, tinti, cilindrati, apparecchiati, marezzati, impermeabilizzati e sottoposti ad ogni altra operazione di finitura, quali la goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc. (concessione decorrente dal 28 ottobre 1950)	kg. 25	1 anno
22. Tessuti di cotone o misti con cotone	Per essere candeggiati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, la goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc. (concessione decorrente dal 28 ottobre 1950).	kg. 20	1 anno
23. Cellulosa nobile e linters di cotone, greggi o candeggiati	Per la produzione di acetato di cellulosa	kg. 100	6 mesi
24. Carni e sottoprodotti della macellazione (trippe, lingue, fegati, budella, cervella, ghiandole, ecc.), freschi, refrigerati o congelati	Per essere confezionati in scatole, insaccati, salati, affumicati, o altrimenti lavorati (concessione decorrente dal 27 dicembre 1950).	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro), appartenenti a giornalisti esteri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e « reportages » speciali.

La riesportazione dei materiali di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1950
Registro Finanze n. 27, foglio n. 219. — LESEN

(57)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1950.
Prezzo della saccarina di Stato da impiegarsi in usi farmaceutici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;
Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1946;
Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati, è fissato in lire ventiquattromila per ogni chilogrammo netto.

Di detta somma, lire seimila spettano alla ditta fornitrice e lire diciottomila all'Erario, quale provento derivante dalla vendita della saccarina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1951
Registro Finanze n. 1, foglio n. 2. — LESEN

(58)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 255 del 31 dicembre 1950
Prezzi dello zucchero e del melasso

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 255 del 31 dicembre 1950, ha adottato le seguenti decisioni:

1. — PREZZO DELLO ZUCCHERO

a) Il prezzo dello zucchero di produzione nazionale ottenuto nella campagna 1950-51 viene confermato nella misura di L. 130 al chilo, base cristallino, esclusa qualsiasi imposta e tassa.

Il suddetto prezzo, che vale anche per lo zucchero eventualmente importato, resta in vigore per le campagne successive, sino a nuova determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il prezzo stabilito si intende per prodotto reso alla fabbrica o ai porti o ai transiti di confine su vagone ferroviario, se la fabbrica è provvista di raccordo ferroviario, o su altro mezzo di trasporto, a scelta dell'acquirente, e alle altre condizioni di consegna richiamate nel provvedimento prezzi n. 114 del 13 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1948.

b) Lo stacco di maggiorazione per lo zucchero raffinato semolato è fissato nella misura di L. 10 al chilo, sul prezzo dello zucchero base cristallino.

Per gli zuccheri ottenuti con lavorazioni speciali debbono essere mantenuti gli stacchi normali di prezzo rispetto a quello dello zucchero cristallino.

c) Per lo zucchero consegnato in sacchi di carta è riconosciuto, a favore dell'acquirente, un ristorno di L. 150 per quintale.

2. *Maggiorazione sul prezzo dello zucchero per l'invio a destino.*

Viene confermata, nella vendita dello zucchero, per tutto il territorio nazionale, isole comprese, la clausola dell'invio della merce alla stazione delle Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, più vicina alla località di destinazione.

A tal fine, ai prezzi dello zucchero di cui al punto 1, lettere *a*) e *b*), viene aggiunta una maggiorazione di L. 3 al chilo quale quota valevole per il conguaglio delle spese di trasporto relative alla spedizione dello zucchero al consumo e alla spedizione degli zuccheri greggi dagli stabilimenti produttori a quelli di raffinazione, queste ultime autorizzate preventivamente dal Comitato di gestione della Cassa di conguaglio.

Il diritto al rimborso delle spese per la spedizione degli zuccheri greggi si matura con la immissione al consumo dei corrispondenti quantitativi di raffinati.

L'anzidetta maggiorazione di L. 3 al chilo continuerà ad essere applicata e riscossa su tutto lo zucchero immesso dai produttori al consumo.

E' confermata la facoltà di ritirare direttamente presso gli stabilimenti produttori lo zucchero destinato al consumo dietro rimborso di una somma pari all'ammontare della spesa di trasporto conteggiata in base alla tariffa convenzionale concordata con le Ferrovie dello Stato. La distanza, agli effetti del rimborso di cui sopra, sarà quella risultante dai prontuari ferroviari, tra le stazioni di partenza e di arrivo, con una franchigia di km. 10 fino a 200 km. e di 20 km. oltre i 200 km.

La gestione e l'amministrazione del « Fondo conguaglio per il trasporto a destino » restano affidate al Comitato di gestione istituito con la circolare n. 113 del 13 settembre 1948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1948, integrato con un rappresentante del Ministero dei trasporti.

Il Comitato di gestione, oltre alla amministrazione del « Fondo conguaglio », ha anche il compito di sovraintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare, di eseguire controlli tecnico-amministrativi, anche a mezzo di funzionari dello Stato, ed è autorizzato ad emanare le relative norme regolamentari.

Vengono confermate, in quanto non modificate dalla presente circolare, tutte le altre norme relative al trasporto dello zucchero franco destino contemplate nella circolare n. 202 del 26 novembre 1949, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2 dicembre 1949.

3. — PREZZO DEL MELASSO

Si conferma il prezzo del melasso in L. 15,75 al chilo, base 50 % di contenuto in saccarosio, per merce alla rinfusa, franco stabilimento produttore. Per ogni grado in più o in meno di contenuto in saccarosio sono applicati, in proporzione, rispettivamente, un aumento o una riduzione.

(59)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 27 dicembre 1950, Giuliani Andrea, notaio residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma.

(60)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 5

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,84	Borsa di Palermo	624,82
» Firenze	624,82	» Roma	624,82
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,84	» Trieste	624,84
» Napoli	624,825	» Venezia	624,84

Media dei titoli dell'8 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,575
Id. 3,50 % 1902	71,10
Id 3 % lordo	50,15
Id. 5 % 1935	98,725
Redimibile 3,50 % 1934	71,375
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,80
Id 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,225
Id. 5 % 1936	91,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,025
Id 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,975
Id. 5 % (scadenza 1959)	97 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo n. 632, valide per il giorno 8 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,83

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Sassari in data 30 dicembre 1949, n. 1555, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:

Dessena dott. Antonio, vice prefetto;

Componenti:

Canalis prof. dott. Antonino, medico provinciale;
De Biasi prof. dott. Ettore, direttore di clinica ostetrica;
Bertino prof. dott. Alessandro, docente di ostetricia;
Sechi Andreana, ostetrica condotta.

Segretario:

Sassu dott. Sergio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 dicembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5574)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili - sessione ordinaria 1950.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 126, che stabilisce le norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, contenente il regolamento di applicazione della legge sopra citata;

Riconosciuta la necessità di costituire la Commissione esaminatrice per la sessione ordinaria del 1950, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della difesa-Marina e dal Provveditorato agli studi di Roma, in ordine ai componenti della Commissione esaminatrice non appartenenti alla Amministrazione postelegrafonica, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice delle prove scritte, orali e pratiche pel conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili, nella sessione ordinaria 1950 verrà così costituita:

Comm. dott. Accornero Attilio, *capo divisione presso l'Istituto superiore, presidente*.

Ing. dott. Bronzi Goffredo, *ispettore tecnico principale* (gruppo *A*, grado 7°), Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Ispettorato *traffico* T.R.T., *membro*;

Cap. R.T Autera Cesare, della Marina militare, *membro*;

Prof. Lorenzi Alcide, ordinario nel Liceo-ginnasio « Augusto », *membro aggregato* per la geografia;

Professoressa Nucci Mazza Renata, ordinaria nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, membro aggregato per l'inglese;

Prof. Rossi Mario, ordinario nel Liceo-ginnasio « Augusto », membro aggregato per il tedesco;

Professoressa Cavaliere Lidia ved. Muncinelli, ordinaria nel Liceo-ginnasio « Augusto », membro aggregato per lo spagnolo.

Fungerà da segretario della Commissione il sig. Cappa-relli Oreste, direttore di ragioneria dell'Ispettorato traffico T.R.T.

Art. 2.

Ai componenti e al segretario spettano i gettoni di legge, per ogni giornata di riunione, e ai funzionari residenti fuori Roma le indennità di missione secondo il grado rivestito. La spesa graverà sul cap. 6 del bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1950

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 29, *foglio n.* 49. — MANZELLA

(5575)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Arco

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Arco ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 10 agosto 1950, n. 17683/III.a, ed hanno indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, interpellata la signora Ferro Elvira in Lampugnani ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Ferro Elvira in Lampugnani è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Arco ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 14 dicembre 1950

Il Commissario del Governo: BISIA

(5565)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria del concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio 20 novembre 1950 pari numero, con cui si approva la graduatoria del concorso a sei posti di ostetrica;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso predetto sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Bonello Lea: Ponderano-Gaglianico;
2) Culò Carolina: Caresana;
3) Ranghini Delfina: Carisio;
4) Tornani Itala: Balocco;
5) Pizzocchero Vittorina: Costanzana;
6) Oliva Aurora: Motta dei Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 4 dicembre 1950

Il Prefetto.

(5563)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 agosto 1949, numero 32550, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta ostetrica di Castellino Tanaro-Lesegno è rimasta vacante di titolare per l'opzione per altra sede della vincitrice precedentemente designata e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Pascal Secondina, idonea al concorso suindicato, è dichiarata vincitrice della condotta consorziale di Castellino Tanaro-Lesegno.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina della nuova titolare.

Cuneo, addì 29 novembre 1950

Il prefetto: GLORIA

(5554)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.